

Statuti

Art. 1

A tenore e norma degli articoli 60 e ss. del Codice Civile Svizzero, e per volontà dell'Assemblea di fondazione, riunitasi a Locarno il 14 dicembre 1954, si è costituita la SOCIETÀ STORICA LOCARNESE, con sede nel Locarnese.

Art. 2

La sede della Società è stabilita al domicilio del Presidente in carica.

Art. 3

La Società Storica Locarnese si propone:

- a) di promuovere gli studi storici riguardanti il Locarnese in genere e più particolarmente la regione già facente capo all'antica Comunità e Pieve di Locarno;
- b) di raccogliere e conservare memorie e documenti interessanti il passato della regione;
- c) di costituire una biblioteca e un archivio per la raccolta di scritti, studi, pubblicazioni e documenti riguardanti la storia del Locarnese, aperti al pubblico e agli studiosi a norma dell'apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci;
- d) di promuovere e favorire la pubblicazione di studi interessanti il passato del Locarnese dal punto di vista dell'arte, dell'archeologia, della storia e delle loro discipline ausiliarie;
- e) di sostenere e promuovere nuove ricerche d'archivio, esplorazioni archeologiche e studi di beni culturali per favorirne la conservazione e la conoscenza.

Art. 4

L'Associazione si compone di:

- a) Soci onorari, proclamati dall'Assemblea;
- b) Soci sostenitori
- c) Soci attivi
- d) Soci costituiti da persone giuridiche

L'Assemblea stabilisce la tassa sociale per ogni categoria.

Art. 5

L'istanza di ammissione a nuovo Socio della Società dovrà essere presentata in forma scritta al Presidente e sarà sottoposta per l'approvazione al Comitato direttivo.

Art. 6

Gli organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Comitato direttivo;
- c) i Revisori dei Conti.

Art. 7

L'Assemblea è costituita dai Soci onorari, Soci sostenitori, Soci attivi e Soci di cui all'art. 4 lettera e).

Art. 8

La Società tiene un'Assemblea ordinaria primaverile ogni anno.

Si riunisce in Assemblea straordinaria ogniqualvolta è convocata dal Comitato, o qualora un quinto dei Soci lo richieda.

Le deliberazioni delle Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti e vengono prese a maggioranza assoluta.

Art. 9

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'esame e l'approvazione della relazione annuale e finanziaria del Comitato direttivo;
- b) l'elezione del Comitato che resta in carica tre anni ed è rieleggibile;
- c) la designazione del Presidente e del Vicepresidente della Società;
- d) la nomina di due Revisori dei conti;
- e) le modifiche statutarie.

Art. 10

Il Comitato direttivo è composto da 10 a 12 membri e segnatamente dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere, dall'Archivista, dal Responsabile del Bollettino sociale e da 4 a 6 membri.

Il Comitato sceglie nel suo seno il Segretario, il Tesoriere, l'Archivista e il Responsabile del Bollettino della Società Storica Locarnese.

Il Comitato si riunisce a giudizio e su istanza del Presidente o quando la maggioranza dei suoi membri lo richieda.

Art. 11

Il Comitato dirige e rappresenta la Società e ha le seguenti competenze:

- a) convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) cura le attività culturali e le pubblicazioni della Società;
- e) custodisce e amministra il patrimonio della Società;
- d) presenta all'Assemblea ordinaria dei Soci la relazione annuale e finanziaria;
- e) prende tutte le decisioni che non siano riservate all'Assemblea dei Soci, nell'interesse e conformemente agli scopi della Società.

Art. 12

Lo statuto potrà essere modificato dall'Assemblea con due terzi dei voti dei presenti, previa indicazione, nell'ordine del giorno, degli articoli che si intendono modificare.

Art. 13

Per lo scioglimento della Società occorrono i quattro quinti dei voti dei presenti all'Assemblea straordinaria che è stata espressamente convocata.

In caso di scioglimento l'Assemblea decide sulla destinazione del patrimonio sociale.

Il patrimonio sarà, di preferenza, destinato ad un'istituzione della regione del Locarnese, biblioteca o archivio, con scopi affini alla Società Storica Locarnese.

Art. 14

La Società risponde legalmente col patrimonio sociale.

I Soci sono esclusi da ogni responsabilità personale.

Art. 15

La Società è vincolata di fronte ai terzi con la firma del Presidente e di un altro membro del Comitato.

Art. 16

Per qualsiasi vertenza che dovesse sorgere nell'ambito della Società viene designato a foro giudiziario la Pretura di Locarno-Città.

Art. 17

Per quanto non previsto espressamente dal presente statuto fanno stato le disposizioni del CCS.

Lo statuto originale è stato approvato dall'Assemblea di fondazione riunitasi nella sala della Corporazione Borghese di Locarno, il 14 dicembre 1954, Presidente l'avvocato Fausto Pedrotta, Segretario il professor Virgilio Gilardoni.

La prima revisione è stata approvata dall'Assemblea ordinaria dei Soci riunitasi nella sala delle conferenze al 1° piano della Biblioteca cantonale, Palazzo Morettini, Locarno, il 28 marzo 1996, Presidente l'ingegnere Augusto Rima, Segretaria la professoressa Luisa Bolla.

La seconda revisione è stata approvata dall'Assemblea ordinaria dei Soci riunitasi nella sala della Corporazione Borghese di Locarno, il 21 aprile 2004, Presidente il professor Ugo Romerio, Segretaria Erica Barlocchi.